(N. 351)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(PANETTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Modificazioni alle norme concernenti l'istituzione presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni di una Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, fu istituita la Scuola superiore di telegrafia e telefonia, di grado universitario, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (allora Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico) con tre cattedre d'insegnamento fondamentale. Nella tabella *A*, annessa al decreto anzidetto, venne fissato l'organico del personale insegnante composto di tre professori, di tre incaricati e di tre assistenti. Inoltre, negli articoli 6, 7 e 8 dello stesso regio decreto si stabilì che per le nomine, promozioni e per il trattamento economico degli insegnanti erano applicabili le norme vigenti per gli Istituti universitari.

Successivamente, con la tabella n. 51 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, venne modificata la su citata tabella; si stabilì, infatti, che il personale insegnante fosse composto di tre professori e tre assistenti. In seguito, con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1421, fu disposto il trasferimento alla Scuola di ingegneria di Roma della cattedra « Trasmissioni elettriche e misure speciali telegrafiche e telefoniche », e di conseguenza il personale insegnante venne a risultare ridotto a due professori e due assistenti. Occorre in merito sottolineare come finora il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non abbia mai provveduto alla nomina dei due professori ordinari ed abbia,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

invece, affidato gli insegnamenti dei corsi fondamentali per incarichi.

Senonchè, l'importanza che la Scuola ha assunto, soprattutto per i progressi della tecnica delle telecomunicazioni negli ultimi anni e per i complessi problemi ad essa connessi, rendono necessario procedere alla nomina dei professori.

Si potrà così provvedere ad impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari del gruppo A del Ministero anzidetto con insegnamenti teorici, sperimentali e pratici.

Ora, per offrire al personale insegnante la maggiore possibile garanzia circa la progressione nel ruolo conformemente, in linea generale, a quella dei professori universitari, come del resto, è previsto dagli articoli 6 e 7 del citato regio decreto n. 2483, e per dare, nel contempo, la possibilità al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di provvedere alla nomina dei titolari delle cattedre, anche mediante concorsi per chiamata, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge.

Con esso si apportano variazioni alla tabella n. 51 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e già modificata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, nonchè modifiche agli articoli 6, 7 ed 8 del ripetuto regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483.

L'articolo 1 dello schema in parola stabilisce il nuovo ruolo di gruppo A del personale insegnante e assistente della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario, dopo il ricordato trasferimento di una delle preesistenti cattedre alla scuola di ingegneria di Roma, ruolo, cioè, che prevede due posti di professori con sviluppo di carriera dal grado settimo al quarto, e due posti di assistenti con sviluppo di carriera dal grado decimo all'ottavo.

Relativamente al quadro dei professori, il Ministero della pubblica istruzione aveva prospettato l'opportunità che lo schema di disegno di legge in esame, anzichè limitare la carriera al grado quarto, prevedesse l'attribuzione del grado terzo, da farsi quando i professori universitari di ruolo statale, provvisti della medesima anzianità, conseguono tale grado. Ciò in relazione al disposto della legge 19 maggio 1950, n. 355, che consente l'assegnazione del grado terzo, in numero chiuso di ottanta, ai professori universitari.

Senonchè, considerato che l'organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni giunge fino al grado quarto, grado, peraltro, riservato al Direttore generale dell'Amministrazione ed all'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, non si è ritenuto opportuno dare seguito alla suaccennata segnalazione del Ministero della pubblica istruzione.

È da notare, tuttavia, che i professori universitari che faranno passaggio nel ruolo della Scuola superiore anzidetta, raggiunto in tale ruolo il grado quarto, potranno, eventualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, dello schema di provvedimento di legge in parola, rientrare nel ruolo di provenienza.

L'articolo 2 aggiunge alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, la facoltà del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di coprire i posti di professore della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante insegnanti ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.

Nello stesso articolo, si precisa che i medesimi effettuano il trasferimento o passaggio di ruolo, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza, e, come già accennato sopra, possono, con le stesse norme in vigore, rientrare eventualmente nei ruoli di provenienza, ove esistano posti vacanti di professore.

L'articolo 3 aggiorna le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto n. 2483 circa la cumulabilità dell'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

L'articolo 4, infine, dispone, nei confronti degli assistenti, l'applicazione delle norme vigenti circa le modalità di assunzione e lo stato giuridico del similare personale universitario.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il ruolo del personale insegnante ed assistente (gruppo *A*) della Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, è stabilito come dall'annessa tabella *A*, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'articolo 6 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, sono aggiunti i seguenti commi:

« È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.

« I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalità di cui al secondo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, è sostituito dal seguente:

« È cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia ».

Art. 4.

All'articolo 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483, è aggiunto il seguente comma:

« Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalità di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ».

TABELLA *A*.

RUOLO DEL PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI TELEGRAFIA E TELEFONIA DI GRADO UNIVERSITARIO

(*Gruppo* A)

Grado		Numero dei posti
4°	Professori	2
5°	»	
6°	»	
7°	»	
8°	Assistenti	2
9°	»	
10°	»	

Visto:

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto:

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI.